



**Dott. Antonio Roma**  
*(Revisore Contabile)*

**Dott. Alessio Roma**

**CDL Giorgio Roma**

## **Circolare Informativa 02/2020**

Ceccano, 16 Gennaio 2020

Con il D.L. 26 ottobre 2019 n° 124 c.d. “Decreto Fiscale”, sono state introdotte importanti novità in materia di versamenti di Ritenute fiscali negli Appalti e Subappalti.

Nello specifico, “ *i soggetti **Committenti**, residente nel territorio dello stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a **200.000 euro**, a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di **beni strumentali di proprietà** di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma*” sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice/subappaltatrice copia delle deleghe di pagamento delle ritenute IRPEF e relative addizionali, operate nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio.

Tale obbligo si applica a decorrere dal **1° Gennaio 2020**.

L’impresa appaltatrice/subappaltatrice deve trasmettere copia, al Committente, delle suddette deleghe entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento, e fornire, unitamente, una serie di dati:

- l’elenco nominativo dei dipendenti, impiegati nel mese precedente;
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate;
- l’ammontare delle retribuzioni dei dipendenti coinvolti in tale opera;
- il dettaglio delle ritenute operate nel mese precedente nei confronti del lavoratore impiegato nella prestazione del servizio.

Le deleghe che dovranno compilare le imprese appaltatrici e le imprese subappaltatrici, sono distinte per ogni Committente e dovranno essere eseguite senza possibilità di compensazione con altri tributi.

Il Committente è obbligato a richiedere le deleghe di pagamento delle ritenute Irpef, e nel caso evidenzi il parziale o l’omesso versamento delle ritenute, sospenderà il pagamento dei corrispettivi alla società appaltatrice/subappaltatrice, fino a concorrenza del 20% del valore dell’appalto. Inoltre, se non ricevesse, nei tempi previsti, i dati richiesti, dovrà sospendere i pagamenti all’azienda appaltatrice/subappaltatrice e comunicare, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate, tale inadempienza, e si procederà con l’applicazione degli interessi e delle sanzioni previste.



# STUDIO ASSOCIATO ROMA

CONSULENTI DEL LAVORO

Sono previsti comunque casi in cui non si è assoggettati a tali obblighi. I casi sono i seguenti:

- essere in attività da almeno 3 anni o aver eseguito versamenti per un importo non inferiore al 10% dei ricavi delle dichiarazioni dell'ultimo triennio.
- non avere iscrizioni a ruolo per importi superiori a € 50.000,00.

Il Committente dovrà ricevere relativa certificazione dagli appaltatori/subappaltatori della sussistenza dei precedenti requisiti.

In caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative e penali.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti ed assistenza.

Abbiamo comunque premura di informarvi che tale nostra circolare viene inviata per darvi una prima informativa, poiché siamo in attesa di circolari esplicative che l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare nei prossimi giorni.

*Con i migliori e più cordiali saluti.*

**Studio Associato Roma - CdL**

**Dott. Antonio Roma**